

GALLONE & URSO
STUDIO LEGALE

AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

1. Disposta da: Tar Lazio, Sezione Seconda Ter, Ordinanza presidenziale N.2389/2022, pubblicata il 06/04/2022, nell'ambito del Procedimento R.G. N.8079/2021, con cui è stata autorizzata la presente notificazione per pubblici proclami ai sensi degli artt. 27, comma 2 e 41, comma 4, c.p.a.

2. Ricorrente: DI GIORGIO ALBERTO (DGRLRT67R07F205Z)

Resistente: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore *pro tempore*

3. Per l'annullamento dei seguenti Provvedimenti:

- della **Graduatoria finale di merito** - Allegato A (Doc. 1) e Allegato B "elenco dei vincitori" (Doc. 2) - approvata con Provvedimento 0173327 del 30/06/2021 (Doc. 3) come modificata dal Provvedimento 0198385 del 22/07/2021 (Doc. 4), all'esito del «*Concorso pubblico per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia*» bandito dall'Agenzia delle Entrate con Provv. Prot. n. 146687/2010 del 29/10/2010 (Doc. 5), pubblicato in G.U.R.I. - IV serie speciale Concorsi ed esami del 5 novembre 2010, laddove colloca il ricorrente in posizione deteriore rispetto alla posizione cui avrebbe diritto, a causa del mancato riconoscimento del diritto alla riserva di posti ex art. 1 del bando di concorso;

- dell'art. 9 del bando di concorso laddove venga interpretato - come fatto dalla Commissione esaminatrice - nel senso di non riconoscere la riserva di posti in favore di coloro che avevano già in precedenza autocertificato, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, il possesso del titolo per la riserva di posti, ovvero, nel senso di escludere del tutto il soccorso istruttorio in tale ipotesi;

- degli atti, verbali e documenti relativi alle operazioni di valutazione della riserva dei posti in favore del ricorrente, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale ai provvedimenti impugnati, ivi espressamente compresi anche eventuali altri atti e/o documenti non cognitivi.

4. Indicazione dei controinteressati: tutti i candidati utilmente collocati all'interno della **Graduatoria finale di merito** - Allegato A (Doc.1) e Allegato B "**elenco dei vincitori**" (Doc.2) - approvata con Provvedimento 0173327 del 30/06/2021 (Doc.3), come modificata dal Provvedimento 0198385 del 22/07/2021.

5. Sunto dei motivi di ricorso:

FATTO

1. con Prov. Prot. n. 146687/2010 del 29/10/2010, pubblicato in G.U.R.I. - IV serie speciale Concorsi ed esami del 5 novembre 2010, l'Agenzia delle Entrate bandiva un «*Concorso pubblico per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia*», prevedendo quanto segue all'art. 1 Riserva di posti: «*Il 50% dei suddetti posti è riservato ai funzionari di ruolo dell'Agenzia delle Entrate, appartenenti alle posizioni economiche F3 o a quelle superiori della terza area funzionale, muniti di laurea, che alla data di emanazione del presente bando, risultino in servizio presso la medesima Agenzia e abbiano compiuto, anche complessivamente, almeno otto anni di servizio nelle suddette posizioni economiche*»;

2. la domanda cartacea di partecipazione alla procedura concorsuale era una autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. **Dunque, al punto 11 della domanda di partecipazione il ricorrente ha attestato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di possedere il requisito che dà diritto a beneficiare della riserva dei posti del 50% prevista dall'art. 1 del bando**»;

3. lo svolgimento del concorso, avviato nel 2010, veniva ripetutamente rinviato sino al 23/09/2016, data in cui veniva sospeso dal Consiglio di Stato, Sez. V, Ord. N.4119 del 22/09/2016. In data 17/12/2018 veniva riavviata la procedura concorsuale, con inizio delle prove orali a partire dal gennaio 2109. In data 26 novembre 2020 il ricorrente sosteneva positivamente la prova orale. Nel maggio 2021, però, il ricorrente

apprendeva che, dopo lo svolgimento della prova orale, occorreva inviare, ex art. 9 del bando di concorso, una **dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, unitamente al documento di riconoscimento, del possesso del titolo che dà diritto alla riserva del 50% dei posti ex art. 1 del bando di concorso, circostanza che, come sopra detto, era già stata oggetto di espressa dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, accompagnata dal documento di riconoscimento, al momento della presentazione della domanda;**

3. l'art. 9 prevede: *“Entro il termine perentorio di 15 giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova orale con esito positivo, il candidato che intende far valere i titoli di preferenza, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, e il titolo che dà diritto alla riserva di cui all'art. 1, avendoli espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso, deve presentare o far pervenire, a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, all'Ufficio Selezione e Inserimento, i relativi documenti in carta semplice oppure le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.445, accompagnate dalla copia fotostatica non autenticata di un valido documento di riconoscimento”*. Tuttavia, è *ictu oculi* evidente che l'art. 9 non richieda necessariamente l'invio di documentazione originale comprovante il possesso del titolo che dà diritto alla riserva, bensì, in alternativa, richieda anche solo quanto già prodotto al momento della presentazione della domanda, ossia, *«le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.445, accompagnate dalla copia fotostatica non autenticata di un valido documento di riconoscimento»* del possesso del titolo che dà diritto alla riserva dei posti;

4. il ricorrente tentava infruttuosamente di contattare l'Ufficio Selezione del Personale dell'Agenzia delle Entrate, dopodiché scriveva una mail al segretario della Commissione esaminatrice, spiegando che già nella domanda di partecipazione aveva dichiarato, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, di aver diritto alla riserva di posti ex art. 1 del bando di concorso. Il ricorrente, inoltre, inviava all'Ufficio Selezione del Personale, via mail, la sua scheda matricolare (Doc. 9), poiché da quel documento, - ovviamente già in possesso dell'amministrazione essendo da essa rilasciato, - risultava certamente posseduto il requisito che dà diritto alla riserva dei posti, sin dalla data di partecipazione alla procedura;

5. in data 2 luglio 2021, con Provvedimento 0173327 del 30/06/2021, è stata pubblicata la graduatoria finale di merito del «Concorso pubblico per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia», unitamente all'Allegato A «graduatoria finale di merito» e all'Allegato B «elenco dei vincitori», all'interno della quale il ricorrente è collocato in posizione n. 211 del solo Allegato A, in quanto non gli è stato riconosciuto il diritto ai posti riservati ex art. 1 del bando, nonostante ne abbia certamente diritto e risulti che, laddove avesse avuto accesso ai posti riservati ai dipendenti funzionari con almeno otto anni di anzianità, ex art. 1 del bando, sarebbe risultato collocato tra i vincitori del concorso, all'interno dell'Allegato B «elenco dei vincitori».

Per quanto sin qui esposto, il mancato riconoscimento del diritto del ricorrente ad accedere alla riserva di posti ex art. 1 del bando è certamente illegittimo e, come tale, meritevole di annullamento per i seguenti motivi di

DIRITTO

Illegittimità per violazione della *lex specialis* della procedura concorsuale e, in particolare, degli artt. 1 e 9 del bando. Eccesso di potere per illogicità, irrazionalità, irragionevolezza, sproporzione, nonché per violazione dei principi di adeguatezza, legittimo affidamento, buona fede, correttezza, imparzialità, disparità di trattamento, trasparenza, buon andamento della PA.

In maniera illegittima la resistente amministrazione non ha riconosciuto al ricorrente il diritto di accedere alla riserva di posti di cui all'art. 1 del bando. Il diniego è motivato ex art. 9 del bando: *“Entro il termine perentorio di 15 giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova orale con esito positivo, il candidato che intende far valere i titoli di preferenza, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, e il titolo che dà diritto alla riserva di cui all'art. 1, avendoli espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso, deve presentare o far pervenire, a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, all'Ufficio Selezione e Inserimento, i relativi documenti in carta semplice oppure le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.445, accompagnate dalla copia fotostatica non autenticata di un valido documento di riconoscimento”*. A ben vedere, dunque, l'art. 9 richiede nient'altro che un **duplicato** della medesima dichiarazione sostitutiva già

presentata al punto 11 della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale. Trattandosi di una duplicazione è evidente che la mancata presentazione della medesima dichiarazione sostitutiva non possa certamente costituire un valido motivo per il mancato riconoscimento della riserva di posti. Il diniego dell'amministrazione, dunque, è evidentemente viziato da irrazionalità, illogicità ed irragionevolezza laddove richieda - a pena del mancato riconoscimento del diritto - la presentazione della medesima dichiarazione sostitutiva già in precedenza presentata.

Inoltre, è comunque una ipotesi in cui sarebbe stato doveroso attivare il soccorso istruttorio da parte della commissione esaminatrice, trattandosi di una mera specificazione o integrazione di una informazione - il possesso del requisito - già compiutamente fornita dal ricorrente al momento della presentazione della domanda di partecipazione, in relazione alla quale certamente non si pone alcun problema di violazione della *par condicio* tra i candidati, che rappresenta la sola ipotesi preclusiva al soccorso istruttorio. Dunque, la mancanza contestata al ricorrente rappresenta una mera irregolarità certamente sanabile con il soccorso istruttorio.

6. Indicazioni per reperire informazioni sul giudizio: lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso, seguendo le modalità rese note sul sito medesimo.

Unitamente al presente avviso, si trasmette:

- copia del ricorso introduttivo,
- Ordinanza Tar Lazio, Sez. II Ter, N.2389/2022, pubblicata il 06/04/2022

Roma, 12 aprile 2022

Avv. Fernando Gallone

Avv. Iole Urso